



SENTENZA

N.264/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott.
Gabriele Pepe, in qualità di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73493** R.G., depositato il
21.1.2022 ad istanza di **(omissis)**, (omissis)
elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv.
Antonio De Rosa in Afragola (NA), via Giacomo Leopardi
n. 36, che lo rappresenta e difende, giusta procura in
atti (pec: derosantoniolegal@pec.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma,
alla via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato e difeso, in
virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del
23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv.
Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il
Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania
in Napoli, via Medina n. 61 (pec:
avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

	per il riconoscimento del	
	diritto alla rideterminazione del trattamento	
	pensionistico, previa applicazione dell'art. 54 d.p.r. n.	
	1092/1973, come interpretato dalla decisione delle	
	Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2021/QM;	
	Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di	
	causa;	
	Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con	
	memoria del 19.4.2024.	
	FATTO	
	Premette l'odierno ricorrente, già militare della Guardia	
	di Finanza, arruolato il 3.2.1982 e cessato dal servizio	
	con decorrenza 5.4.2018, di essere titolare di	
	trattamento pensionistico liquidato dall'INPS con il	
	sistema misto sulla base dell'anzianità di anni 17 e mesi	
	7 maturata al 31.12.1995.	
	Ne domanda la rideterminazione mediante applicazione	
	dell'aliquota di cui all'art. 54 d.p.r. 1092/73,	
	considerando erroneo il computo effettuato dall'Istituto	
	previdenziale.	
	A seguito di diffide non andate a buon fine, ha adito	
	questo Giudice con il ricorso in epigrafe per ottenere	
	quanto ritenuto di spettanza.	
	All'udienza del 6.11.2023, presente soltanto l'avv.	
	Antonio De Rosa per (omissis).	
	2	

	Il Giudice, nel rilevare il mancato perfezionamento della	
	comunicazione del decreto di fissazione di udienza nei	
	confronti del ricorrente, ha rinviato la discussione della	
	causa all'udienza del 6.5.2024 – ore 10:00, concedendo	
	termini per le notifiche di rito nei confronti	
	dell'Amministrazione resistente.	
	Con comparsa del 19.4.2024, si costituiva in giudizio	
	l'INPS per il rigetto del ricorso affermando di avere già	
	provveduto, alla data di proposizione del ricorso	
	(21.1.2022), alla riliquidazione in aumento della	
	pensione del (omissis), nonché pagato le differenze	
	economiche sui ratei arretrati, unitamente agli interessi	
	legali, con il cedolino di dicembre 2021.	
	All'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Antonio De	
	Rosa per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.	
	L'avv. De Rosa ha chiesto la cessazione della materia del	
	contendere per l'intervenuto adempimento dell'INPS	
	mentre l'avv. Tellone ha insistito come in atti.	
	La causa è stata trattenuta per la presente decisione.	
	DIRITTO	
	1. L'odierno ricorrente ha adito questo Giudice per	
	ottenere la condanna dell'Istituto previdenziale alla	
	riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con	
	applicazione dell'aliquota del 44% della base	
	pensionabile per il computo della quota retributiva	
	3	

	unitamente alla corresponsione dei dovuti arretrati a	
	partire dalla data di collocamento in quiescenza.	
	2. Dagli atti di causa, risulta come, alla data di deposito	
	del ricorso (21.1.2022), l'INPS avesse già ottemperato	
	alla pronuncia n. 1/2021 delle Sezioni Riunite di questa	
	Corte, provvedendo alla riliquidazione del trattamento	
	pensionistico in godimento e alla corresponsione delle	
	differenze economiche spettanti sui ratei arretrati,	
	unitamente agli interessi legali, con il cedolino di	
	dicembre 2021.	
	Tali circostanze risultano comprovate dalla seguente	
	documentazione prodotta in giudizio:	
	a) relazione amministrativa del funzionario INPS di	
	Caserta;	
	b) determina di riliquidazione della pensione;	
	c) elaborato contabile di riliquidazione della pensione;	
	d) cedolino di pensione del mese di dicembre 2021.	
	Nello specifico, dal raffronto con il cedolino di pensione	
	del mese di novembre 2021 si evince un aumento della	
	stessa fino ad euro 2.885,40.	
	3. Per tutti i motivi esposti, l'odierno ricorso dev'essere	
	respinto.	
	4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano	
	come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	4	

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per
la Campania, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso;

2. Condanna parte soccombente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite che si liquidano in euro 200,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio
del 6 maggio 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 13.05.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale